



CORTE DI APPELLO DI ROMA

REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

ART. 1 (CONVOCAZIONE)

Il Consiglio Giudiziario è convocato dal Presidente della Corte di Appello di regola il mercoledì alle ore 15.30 a settimane alterne.

La sezione autonoma per i giudici di pace è convocata dal Presidente della Corte d'Appello un mercoledì al mese alla stessa ora in giorno di regola non coincidente con le sedute del Consiglio Giudiziario.

Entrambi gli organi possono essere convocati in altro giorno o in altra ora per discutere questioni indifferibili o urgenti.

Il Presidente adotta un calendario trimestrale di sedute del consiglio e della sezione autonoma, distinguendo per il primo le sedute riservate alla composizione togata da quelle a composizione integrale.

Gli avvisi, con l'allegato ordine del giorno, devono essere recapitati anche con posta elettronica a tutti i componenti almeno sette giorni prima della riunione fissata.

ART. 2 (ORDINE DEL GIORNO)

L'ordine del giorno è formato dal Presidente della Corte di Appello.

Le pratiche pronte per la trattazione vengono portate in discussione sulla base dell'ordine cronologico e del numero progressivo di presentazione in segreteria.

Ciascun componente può chiedere che una determinata questione sia inserita nell'ordine del giorno della prima seduta utile. Uguale facoltà spetta ai magistrati e ai giudici di pace del Distretto. Il Consiglio e la sezione autonoma deliberano sulla ammissibilità e stabiliscono, ove non ritengano di trattarla immediatamente, di rinviarne la trattazione alla seduta immediatamente successiva.

In caso di assoluta urgenza, prima dell'inizio della riunione, il Presidente può proporre di inserire nell'ordine del giorno una nuova questione. Sulla proposta deliberano il Consiglio o la sezione autonoma.

Nell'ordine del giorno inviato ai componenti è indicato, per ciascun punto, il relatore.

ART. 3 (CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI)

Le pratiche vengono assegnate ai relatori con i criteri di seguito indicati.

I pareri sui magistrati concernenti valutazioni di professionalità, mutamento funzioni, conferimenti incarichi direttivi e semi direttivi, nonché procedimenti disciplinari e

"paradisciplinari" vengono assegnati a rotazione singolarmente a ciascun relatore secondo l'ordine alfabetico dell'iniziale dei cognomi dei magistrati componenti, sulla base dell'ordine cronologico e del numero progressivo di presentazione delle pratiche in segreteria.

Le pratiche di natura tabellare vengono assegnate al relatore individuato collegialmente, con l'accordo di tutti i componenti o altrimenti mediante sorteggio, sin dall'insediamento del Consiglio Giudiziario per ciascun ufficio del distretto. Per le pratiche provenienti dagli uffici di maggiori dimensioni è possibile prevedere che più di un componente possa essere individuato come possibile relatore; in tal caso l'assegnazione fra i diversi componenti assegnatari per l'ufficio in questione viene effettuata o secondo le distinte conoscenze professionali del componente (civile/penale), o congiuntamente.

Tutte le altre pratiche vengono assegnate al relatore dal Presidente, avendo cura di perequare i carichi di lavoro dei componenti.

Ogni pratica resta assegnata al relatore designato con i criteri sopra indicati anche se non viene definita nella seduta.

Il Presidente ha facoltà di assegnare al relatore la trattazione di singole pratiche con provvedimento motivato.

Ai relatori non saranno assegnate pratiche inerenti la specifica sezione o gruppo di lavoro cui appartiene il componente ed in caso di pratiche ad assegnazione automatica si attuerà lo scambio con la pratica assegnata in automatico al relatore che viene immediatamente dopo in ordine alfabetico. Negli altri casi provvederà il Presidente con atto motivato.

Gli stessi criteri di assegnazione, riferiti a tutti i suoi componenti, si applicano per le pratiche di competenza della sezione autonoma per i giudici di pace. Ai fini della perequazione dei carichi di lavoro, i componenti togati appartenenti alla sezione autonoma cui verranno assegnate pratiche di competenza di quest'ultima con criterio automatico, verranno esonerati in pari misura nell'assegnazione di pratiche di competenza del Consiglio.

ART. 4 (COMMISSIONI E COMITATI. NOMINA DEI COMPONENTI)

La nomina dei componenti delle commissioni e dei comitati viene effettuata dal Consiglio Giudiziario secondo le indicazioni delle disposizioni che li prevedono e tenendo conto dell'apporto di esperienza di ciascuno nei diversi settori.

Il Consiglio Giudiziario nomina la commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze negli uffici giudiziari del distretto.

La commissione è formata da sei componenti del Consiglio Giudiziario tra i quali un avvocato ed un giudice di pace, nonché da tre magistrati per il civile (di cui uno della sezione lavoro), da tre magistrati per il penale e dai due referenti distrettuali per l'informatica.

La commissione è presieduta da un componente togato del Consiglio Giudiziario nominato dalla stessa commissione e può essere rinnovata anche solo in parte ogni due anni.

La commissione procede all'analisi delle pendenze e dei flussi nei singoli uffici, effettua l'istruttoria eventualmente necessaria e ne riferisce al Consiglio Giudiziario in occasione delle proposte tabellari ovvero su richiesta, in caso di successive variazioni delle stesse.

La commissione si avvale dei necessari collaboratori secondo le regole previste dalle circolari vigenti.

ART. 5 (SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI)

Tutti componenti che partecipano alle sedute hanno diritto di intervenire nella discussione e di chiedere la verbalizzazione delle proprie dichiarazioni.

Le proposte relative a ciascuna pratica vengono poste in votazione nel seguente ordine: a) eventuale rinvio; b) eventuale istruttoria; c) eventuale emendamento; d) definizione nel merito.

Il voto è espresso sempre in maniera palese.

ART. 6 (VERBALIZZAZIONE)

Il verbale della riunione viene redatto dal segretario - ed in sua assenza dal componente togato con minore anzianità in ruolo presente alla seduta - sotto la direzione del Presidente contestualmente alla trattazione delle pratiche con l'ausilio di mezzi informatici e se ne dà lettura all'esito della trattazione di ciascuna pratica. Pertanto, alla conclusione della seduta, il verbale si intende approvato. Il parere e le delibere fanno parte integrante del verbale e vanno letti contestualmente ad esso.

La verbalizzazione delle audizioni è di regola integrata dalla registrazione fonografica e, ove occorra, dalla relativa trascrizione.

ART. 7 (ISTRUTTORIA)

Il Consiglio Giudiziario svolge l'attività istruttoria ritenuta necessaria. Può disporre audizioni di magistrati, di avvocati, di personale amministrativo e di ogni soggetto informato su circostanze di interesse. Può richiedere o acquisire provvedimenti o documentazione e informazioni presso l'Autorità Giudiziaria o presso la Pubblica Amministrazione o presso privati, nel rispetto della normativa di settore. Nell'ambito delle pratiche che riguardano G.O.T., V.P.O. e Giudici di Pace, acquisirà tempestive, motivate e dettagliate informazioni dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati avente sede nel circondario in cui il magistrato esercita le sue funzioni.

Il Consiglio Giudiziario svolge la propria attività istruttoria collegialmente in seduta o delegandola a uno o più componenti che ne riferiscono oralmente o per iscritto.

Può altresì delegare a uno o più componenti la visita dei singoli uffici facenti parte del distretto.

Ciascun componente del Consiglio Giudiziario ha facoltà di riferire fatti o elementi di giudizio a sua conoscenza e di ottenerne l'inserimento a verbale.

Il Consiglio Giudiziario può svolgere ogni altra attività istruttoria non esplicitamente o implicitamente esclusa dall'Ordinamento Giudiziario o dalle circolari del C.S.M..

ART. 8 (PUBBLICITÀ DELL'ORDINE DEL GIORNO E DEL VERBALE DELLE SEDUTE)

L'ordine del giorno e il verbale delle riunioni del Consiglio sono, di regola, pubblici e vengono pubblicati sul sito web della Corte di Appello. L'ordine del giorno viene pubblicato sul sito web

di regola sette giorni prima della seduta e resta pubblicato sino al giorno della seduta stessa. Il verbale viene pubblicato sul sito web nei giorni immediatamente successivi alla seduta cui si riferisce e resta consultabile su tale sito mediante allocazione in apposito spazio per almeno un anno.

E' esclusa dal regime di pubblicità sul sito web la verbalizzazione attinente a pareri sui magistrati, alle pratiche relative a procedimenti disciplinari o "paradisciplinari" e a quelle che implicano l'esame di questioni attinenti "dati sensibili", nonché tutte le questioni in relazione alle quali sussistano ragioni di riservatezza prevalenti.

La sorveglianza sulla applicazione dei criteri sopra indicati compete al Presidente della Corte di Appello, il quale sottopone alla decisione del Consiglio Giudiziario l'esame dei casi dubbi o controversi e di quelli per i quali ci sia una specifica richiesta di pubblicazione da parte di soggetti interessati.

Va parimenti pubblicato sul sito web della Corte d'Appello il presente Regolamento.

ART. 9 (PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE)


Le sedute del Consiglio Giudiziario sono pubbliche. Non sono pubbliche le sedute nella parte in cui trattano questioni attinenti a procedimenti disciplinari o "paradisciplinari", quelle relative alla progressione in carriera di magistrati, quelle relative al parere per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi, quelle che implicano l'esame di questioni attinenti "dati sensibili", nonché tutte le questioni in relazione alle quali sussistono ragioni di riservatezza prevalenti. Sulla eventuale esclusione della pubblicità della seduta delibera il Consiglio Giudiziario su richiesta anche di un solo componente prima dell'inizio della trattazione di ciascuna pratica o comunque non appena ne venga effettuata richiesta.

ART. 10 (SEZIONE AUTONOMA PER I GIUDICI DI PACE)

Alla sezione autonoma per i giudici di pace si applicano le norme previste per il Consiglio Giudiziario, in quanto compatibili.

Roma, 6 maggio 2008

Il Segretario
Claudia Pedrelli



Il Presidente della Corte
Giorgio Santacroce

